

## CAPITOLO OTTAVO

### LA COMUNITÀ POLITICA

#### I. ASPETTI BIBLICI

##### a) La signoria di Dio

**377** *Il popolo di Israele, nella fase iniziale della sua storia, non ha re, come gli altri popoli, perché riconosce soltanto la signoria di Jahve. È Dio che interviene nella storia attraverso uomini carismatici, come testimonia il Libro dei Giudici. All'ultimo di questi uomini, Samuele, profeta e giudice, il popolo chiederà un re (cfr. 1 Sam 8,5; 10,18-19). Samuele mette in guardia gli Israeliti circa le conseguenze di un esercizio dispotico della regalità (cfr. 1 Sam 8,11-18); il potere regale, tuttavia, può essere anche sperimentato come dono di Jahve che viene in soccorso del Suo popolo (cfr. 1 Sam 9,16). Alla fine, Saul riceverà l'unzione regale (cfr. 1 Sam 10,1-2). La vicenda evidenzia le tensioni che portarono Israele ad una concezione della regalità diversa da quella dei popoli vicini: il re, scelto da Jahve (cfr. Dt 17,15; 1 Sam 9,16) e da Lui consacrato (cfr. 1 Sam 16,12-13), sarà visto come Suo figlio (cfr. Sal 2,7) e dovrà renderne visibile la signoria e il disegno di salvezza (cfr. Sal 72). Dovrà dunque farsi difensore dei deboli e assicurare al popolo la giustizia: le denunce dei profeti si appunteranno proprio sulle inadempienze dei re (cfr. 1 Re 21; Is 10,1-4; Am 2,6-8; 8,4-8; Mi 3,1-4).*

**378** *Il prototipo del re scelto da Jahve è Davide, di cui il racconto biblico sottolinea con compiacimento l'umile condizione (cfr. 1 Sam 16,1-13). Davide è il depositario della promessa (cfr. 2 Sam 7,13-16; Sal 89,2-38; 132,11-18), che lo rende iniziatore di una speciale tradizione regale, la tradizione « messianica ». Essa, nonostante tutti i peccati e le infedeltà dello stesso Davide e dei suoi successori, culmina in Gesù Cristo, l'« unto di Jahve » (cioè « consacrato del Signore »: cfr. 1 Sam 2,35; 24,7.11; 26,9.16; cfr. anche Es 30,22-32) per eccellenza, figlio di Davide (cfr. le due genealogie in Mt 1,1-17 e Lc 3,23-38; cfr. anche Rm 1,3).*

*Il fallimento sul piano storico della regalità non porterà alla scomparsa dell'ideale di un re che, nella fedeltà a Jahve, governi con saggezza e operi la giustizia. Questa speranza riappare più volte nei Salmi (cfr. Sal 2; 18; 20; 21; 72). Negli oracoli messianici è attesa, per il tempo escatologico, la figura di un re abitato dallo Spirito del Signore, pieno di sapienza e in grado di rendere giustizia ai poveri (cfr. Is 11,2-5; Ger 23,5-6). Vero pastore del popolo d'Israele (cfr. Ez 34,23-24; 37,24), egli porterà la pace alle genti (cfr. Zc 9,9-10). Nella letteratura sapienziale, il re è presentato come colui che pronuncia giusti giudizi e aborrisce l'iniquità (cfr. Pr 16,12), giudica i poveri con equità (cfr. Pr 29,14) ed è amico dell'uomo dal cuore puro (cfr. Pr 22,11). Diventa via via più esplicito l'annuncio di quanto i Vangeli e gli altri testi del Nuovo Testamento vedono realizzato in Gesù di Nazaret, incarnazione definitiva della figura del re descritta nell'Antico Testamento.*

##### b) Gesù e l'autorità politica

**379** *Gesù rifiuta il potere oppressivo e dispotico dei capi sulle Nazioni (cfr. Mc 10,42) e la loro pretesa di farsi chiamare benefattori (cfr. Lc 22,25), ma non contesta mai direttamente le autorità del Suo tempo. Nella diatriba sul tributo da dare a Cesare (cfr. Mc 12,13-17; Mt 22,15-22; Lc 20,20-26), Egli afferma che occorre dare a Dio quello che è di Dio, condannando implicitamente ogni tentativo di divinizzazione e di assolutizzazione del potere temporale: solo Dio può esigere tutto dall'uomo. Nello stesso tempo, il potere temporale ha diritto a ciò che gli è dovuto: Gesù non considera ingiusto il tributo a Cesare.*

*Gesù, il Messia promesso, ha combattuto e sconfitto la tentazione di un messianismo politico, caratterizzato dal dominio sulle Nazioni (cfr. Mt 4,8- 11; Lc 4,5-8). Egli è il Figlio dell'uomo venuto « per servire e dare la propria vita » (Mc 10,45; cfr. Mt 20,24-28; Lc 22,24-27). Ai Suoi discepoli che discutono su chi sia il più grande, il Signore insegna a farsi ultimi e a servire tutti (cfr. Mc 9,33-35), indicando ai figli di Zebedèo, Giacomo e Giovanni, che ambiscono a sedersi alla Sua destra, il cammino della croce (cfr. Mc 10,35-40; Mt 20,20-23).*

### **c) Le prime comunità cristiane**

**380** *La sottomissione, non passiva, ma per ragioni di coscienza (cfr. Rm 13,5), al potere costituito risponde all'ordine stabilito da Dio. San Paolo definisce i rapporti e i doveri dei cristiani verso le autorità (cfr. Rm 13,1- 7). Insiste sul dovere civico di pagare i tributi: « Rendete a ciascuno ciò che gli è dovuto: a chi il tributo, il tributo; a chi le tasse, le tasse; a chi il timore, il timore; a chi il rispetto, il rispetto » (Rm 13,7). L'Apostolo non intende certo legittimare ogni potere, quanto piuttosto aiutare i cristiani a « compiere il bene davanti a tutti gli uomini » (Rm 12,17), anche nei rapporti con l'autorità, in quanto essa è al servizio di Dio per il bene della persona (cfr. Rm 13,4; 1 Tm 2,1-2; Tt 3,1) e « per la giusta condanna di chi opera il male » (Rm 13,4).*

San Pietro esorta i cristiani a stare « sottomessi ad ogni istituzione umana per amore del Signore » (1 Pt 2,13). Il re e i suoi governatori hanno il compito di « punire i malfattori e premiare i buoni » (1 Pt 2,14). La loro autorità deve essere « onorata » (cfr. 1 Pt 2,17), cioè riconosciuta, perché Dio esige un comportamento retto, che chiuda « la bocca all'ignoranza degli stolti » (1 Pt 2,15). La libertà non può essere usata per coprire la propria malizia, ma per servire Dio (cfr. *ib.*). Si tratta allora di un'obbedienza libera e responsabile ad un'autorità che fa rispettare la giustizia, assicurando il bene comune.

**381** *La preghiera per i governanti, raccomandata da san Paolo durante le persecuzioni, indica esplicitamente ciò che l'autorità politica deve garantire: una vita calma e tranquilla, da trascorrere con tutta pietà e dignità (cfr. 1 Tm 2,1-2). I cristiani devono « essere pronti per ogni opera buona » (Tt 3,1), « mostrando ogni dolcezza verso tutti gli uomini » (Tt 3,2), consapevoli di essere stati salvati non per le loro opere, ma per la misericordia di Dio. Senza « un lavacro di rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito Santo, effuso [da Dio] su di noi abbondantemente per mezzo di Gesù Cristo, salvatore nostro » (Tt 3,5-6), tutti gli uomini sono « insensati, disobbedienti, traviati, schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri, [vivono] nella malvagità e nell'invidia, degni di odio e [odiandosi] a vicenda » (Tt 3,3). Non si deve dimenticare la miseria della condizione umana, segnata dal peccato e riscattata dall'amore di Dio.*

**382** *Quando il potere umano esce dai limiti dell'ordine voluto da Dio, si autodivinizza e chiede l'assoluta sottomissione; diventa allora la Bestia dell'Apocalisse, immagine del potere imperiale persecutore, ebbro « del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù » (Ap 17,6). La Bestia ha al suo servizio il « falso profeta » (Ap 19,20), che spinge gli uomini ad adorarla con portenti che seducono. Questa visione addita profeticamente tutte le insidie usate da Satana per governare gli uomini, insinuandosi nel loro spirito con la menzogna. Ma Cristo è l'Agnello Vincitore di ogni potere che si assolutizza, nel corso della storia umana. Di fronte a tale potere, san Giovanni raccomanda la resistenza dei martiri: in questo modo i credenti testimoniano che il potere corrotto e satanico è vinto, perché non ha più nessun ascendente su di loro.*

**383** *La Chiesa annuncia che Cristo, vincitore della morte, regna sull'universo che Egli stesso ha riscattato. Il Suo regno si estende anche nel tempo presente e finirà soltanto quando tutto sarà consegnato al Padre e la storia umana si compirà con il giudizio finale (cfr. 1 Cor 15,20-28). Cristo svela all'autorità umana, sempre tentata dal dominio, il suo significato autentico e compiuto*

di servizio. Dio è Padre unico e Cristo unico maestro per tutti gli uomini, che sono fratelli. La sovranità appartiene a Dio. Il Signore, tuttavia, « non ha voluto riservare solo a sé l'esercizio di tutti i poteri. Egli assegna ad ogni creatura le funzioni che essa è in grado di esercitare, secondo le capacità proprie della sua natura. Questo modo di governare deve essere imitato nella vita sociale. Il comportamento di Dio nel governo del mondo, che testimonia un profondissimo rispetto per la libertà umana, dovrebbe ispirare la saggezza di coloro che governano le comunità umane. Costoro devono comportarsi come ministri della provvidenza divina ». <sup>773</sup>

Il messaggio biblico ispira incessantemente il pensiero cristiano sul potere politico, ricordando che esso scaturisce da Dio ed è parte integrante dell'ordine da Lui creato. Tale ordine è percepito dalle coscienze e si realizza, nella vita sociale, mediante la verità, la giustizia, la libertà e la solidarietà che procurano la pace. <sup>774</sup>

## **II. IL FONDAMENTO E IL FINE DELLA COMUNITÀ POLITICA**

### **a) Comunità politica, persona umana e popolo**

**384** *La persona umana è fondamento e fine della convivenza politica.* <sup>775</sup> Dotata di razionalità, essa è responsabile delle proprie scelte e capace di perseguire progetti che danno senso alla sua vita, a livello individuale e sociale. L'apertura verso la Trascendenza e verso gli altri è il tratto che la caratterizza e contraddistingue: soltanto in rapporto con la Trascendenza e con gli altri, la persona umana raggiunge la piena e completa realizzazione di sé. Questo significa che per l'uomo, creatura naturalmente sociale e politica, « la vita sociale non è qualcosa di accessorio », <sup>776</sup> bensì un'essenziale ed ineliminabile dimensione.

*La comunità politica scaturisce dalla natura delle persone, la cui coscienza « rivela e ordina perentoriamente di seguire »* <sup>777</sup> *l'ordine scolpito da Dio in tutte le Sue creature: « un ordine etico-religioso, il quale incide più di ogni altro valore materiale sugli indirizzi e le soluzioni da dare ai problemi della vita individuale ed associata nell'interno delle comunità nazionali e nei rapporti tra esse ».* <sup>778</sup> Tale ordine deve essere gradualmente scoperto e sviluppato dall'umanità. La comunità politica, realtà connaturale agli uomini, esiste per ottenere un fine altrimenti irraggiungibile: la crescita più piena di ciascuno dei suoi membri, chiamati a collaborare stabilmente per realizzare il bene comune, <sup>779</sup> sotto la spinta della loro tensione naturale verso il vero e verso il bene.

**385** *La comunità politica trova nel riferimento al popolo la sua autentica dimensione:* essa « è, e deve essere in realtà, l'unità organica e organizzatrice di un vero popolo ». <sup>780</sup> Il popolo non è una moltitudine amorfa, una massa inerte da manipolare e strumentalizzare, bensì un insieme di persone, ciascuna delle quali — « al proprio posto e nel proprio modo » <sup>781</sup> — ha la possibilità di formarsi una propria opinione sulla cosa pubblica e la libertà di esprimere la propria sensibilità politica e di farla valere in maniera confacente al bene comune. Il popolo « vive della pienezza della vita degli uomini che lo compongono, ciascuno dei quali ... è una persona consapevole delle proprie responsabilità e delle proprie convinzioni ». <sup>782</sup> Gli appartenenti ad una comunità politica, pur essendo uniti *organicamente* tra loro come popolo, conservano, tuttavia, un'insopprimibile *autonomia* a livello di esistenza personale e dei fini da perseguire.

**386** *Ciò che caratterizza in primo luogo un popolo è la condivisione di vita e di valori, che è fonte di comunione a livello spirituale e morale:* « La convivenza umana... deve essere considerata anzitutto come un fatto spirituale: quale comunicazione di conoscenze nella luce del vero; esercizio di diritti e adempimento di doveri; impulso e richiamo al bene morale; e come nobile comune godimento del bello in tutte le sue legittime espressioni; permanente disposizione ad effondere gli

uni negli altri il meglio di se stessi; anelito ad una mutua e sempre più ricca assimilazione di valori spirituali: valori nei quali trovano la loro perenne vivificazione e il loro orientamento di fondo le espressioni culturali, il mondo economico, le istituzioni sociali, i movimenti e i regimi politici, gli ordinamenti giuridici e tutti gli altri elementi esteriori, in cui si articola e si esprime la convivenza nel suo evolversi incessante ».<sup>783</sup>

**387** *A ogni popolo corrisponde in generale una Nazione, ma per varie ragioni non sempre i confini nazionali coincidono con quelli etnici.*<sup>784</sup> *Sorge così la questione delle minoranze, che storicamente ha originato non pochi conflitti. Il Magistero afferma che le minoranze costituiscono gruppi con specifici diritti e doveri. In primo luogo, un gruppo minoritario ha diritto alla propria esistenza: « Tale diritto può essere disatteso in diverse maniere, fino ai casi estremi in cui è negato mediante forme manifeste o indirette di genocidio ».*<sup>785</sup> *Inoltre, le minoranze hanno diritto di mantenere la loro cultura, compresa la lingua, nonché le loro convinzioni religiose, compresa la celebrazione del culto. Nella legittima rivendicazione dei propri diritti, le minoranze possono essere spinte a cercare una maggiore autonomia o addirittura l'indipendenza: in tali delicate circostanze, dialogo e negoziato sono il cammino per raggiungere la pace. In ogni caso il ricorso al terrorismo è ingiustificabile e danneggerebbe la causa che si vuole difendere. Le minoranze hanno anche doveri da assolvere tra cui, anzitutto, la cooperazione al bene comune dello Stato in cui sono inserite. In particolare, « un gruppo minoritario ha il dovere di promuovere la libertà e la dignità di ciascuno dei suoi membri e di rispettare le scelte di ogni suo individuo, anche quando uno decidesse di passare alla cultura maggioritaria ».*<sup>786</sup>

#### **b) Tutelare e promuovere i diritti umani**

**388** *Considerare la persona umana come fondamento e fine della comunità politica significa adoperarsi, innanzi tutto, per il riconoscimento e il rispetto della sua dignità mediante la tutela e la promozione dei diritti fondamentali e inalienabili dell'uomo: « Nell'epoca moderna, l'attuazione del bene comune trova la sua indicazione di fondo nei diritti e nei doveri della persona ».*<sup>787</sup> *Nei diritti umani sono condensate le principali esigenze morali e giuridiche che devono presiedere alla costruzione della comunità politica. Essi costituiscono una norma oggettiva che sta a fondamento del diritto positivo e che non può essere ignorata dalla comunità politica, perché la persona le è ontologicamente e finalisticamente anteriore: il diritto positivo deve garantire la soddisfazione delle esigenze umane fondamentali.*

**389** *La comunità politica persegue il bene comune operando per la creazione di un ambiente umano in cui ai cittadini sia offerta la possibilità di un reale esercizio dei diritti umani e di un pieno adempimento dei relativi doveri: « l'esperienza attesta che qualora manchi una appropriata azione dei poteri pubblici, gli squilibri economici, sociali e culturali tra gli esseri umani tendono, soprattutto nell'epoca nostra, ad accentuarsi; di conseguenza i fondamentali diritti della persona rischiano di rimanere privi di contenuto; e viene compromesso l'adempimento dei rispettivi doveri ».*<sup>788</sup>

*La piena realizzazione del bene comune richiede che la comunità politica sviluppi, nell'ambito dei diritti umani, una duplice e complementare azione, di difesa e di promozione: « Si deve quindi evitare che, attraverso la preferenza data alla tutela dei diritti di alcuni individui o gruppi sociali, si creino posizioni di privilegio; e si deve pure evitare che, nell'intento di promuovere gli accennati diritti, si arrivi all'assurdo risultato di ridurre eccessivamente o renderne impossibile il genuino esercizio ».*<sup>789</sup>

#### **c) La convivenza basata sull'amicizia civile**

**390** *Il significato profondo della convivenza civile e politica non emerge immediatamente dall'elenco dei diritti e dei doveri della persona. Tale convivenza acquista tutto il suo significato se basata sull'amicizia civile e sulla fraternità.*<sup>790</sup> Il campo del diritto, infatti, è quello dell'interesse tutelato e del rispetto esteriore, della protezione dei beni materiali e della loro ripartizione secondo regole stabilite; il campo dell'amicizia, invece, è quello del disinteresse, del distacco dai beni materiali, della loro donazione, della disponibilità interiore alle esigenze dell'altro.<sup>791</sup> *L'amicizia civile,*<sup>792</sup> così intesa, è l'attuazione più autentica del principio di fraternità, che è inseparabile da quello di libertà e di uguaglianza.<sup>793</sup> Si tratta di un principio rimasto in gran parte non attuato nelle società politiche moderne e contemporanee, soprattutto a causa dell'influsso esercitato dalle ideologie individualistiche e collettivistiche.

**391** *Una comunità è solidamente fondata quando tende alla promozione integrale della persona e del bene comune; in questo caso, il diritto viene definito, rispettato e vissuto anche secondo le modalità della solidarietà e della dedizione al prossimo.* La giustizia richiede che ognuno possa godere dei propri beni e dei propri diritti e può essere considerata la misura minima dell'amore.<sup>794</sup> La convivenza diventa tanto più umana quanto più è caratterizzata dallo sforzo verso una più matura consapevolezza dell'ideale verso cui essa deve tendere, che è la « civiltà dell'Amore ».<sup>795</sup>

*L'uomo è una persona, non solo un individuo.*<sup>796</sup> Con il termine « persona » si indica « una natura dotata di intelligenza e di volontà libera »:<sup>797</sup> è dunque una realtà ben superiore a quella di un soggetto che si esprime nei bisogni prodotti dalla mera dimensione materiale. La persona umana, infatti, pur partecipando attivamente all'opera tesa al soddisfacimento dei bisogni in seno alla società familiare, civile e politica, non trova realizzazione completa di sé fino a quando non supera la logica del bisogno per proiettarsi in quella della gratuità e del dono, che più pienamente risponde alla sua essenza e alla sua vocazione comunitaria.

**392** *Il precetto evangelico della carità illumina i cristiani sul significato più profondo della convivenza politica.* Per renderla veramente umana, « non c'è niente di meglio che favorire il senso interiore della giustizia e benevolenza e del servizio al bene comune, e corroborare le convinzioni fondamentali sulla vera natura della comunità politica e sul fine, sul legittimo esercizio e sui limiti dell'autorità pubblica ».<sup>798</sup> L'obiettivo che i credenti devono proporsi è *la realizzazione di rapporti comunitari fra le persone.* La visione cristiana della società politica conferisce il massimo rilievo al valore della *comunità*, sia come modello organizzativo della convivenza sia come stile di vita quotidiana.

### III. L'AUTORITÀ POLITICA

#### a) Il fondamento dell'autorità politica

**393** *La Chiesa si è confrontata con diverse concezioni dell'autorità, avendo sempre cura di difenderne e di proporre un modello fondato sulla natura sociale delle persone: « Iddio, infatti, ha creato gli esseri umani sociali per natura; e poiché non vi può essere “società che si sostenga, se non c'è chi sovrasti gli altri, muovendo ognuno con efficacia ed unità di mezzi verso un fine comune, ne segue che alla convivenza civile è indispensabile l'autorità che la regga; la quale, non altrimenti che la società, è da natura, e perciò stesso viene da Dio” ».*<sup>799</sup> *L'autorità politica è pertanto necessaria*<sup>800</sup> *a motivo dei compiti che le sono attribuiti e deve essere una componente positiva e insostituibile della convivenza civile.*<sup>801</sup>

**394** *L'autorità politica deve garantire la vita ordinata e retta della comunità, senza sostituirsi alla libera attività dei singoli e dei gruppi, ma disciplinandola e orientandola, nel rispetto e nella tutela dell'indipendenza dei soggetti individuali e sociali, verso la realizzazione del bene comune.*

L'autorità politica è lo strumento di coordinamento e di direzione mediante il quale i singoli e i corpi intermedi si devono orientare verso un ordine le cui relazioni, istituzioni e procedure siano al servizio della crescita umana integrale. L'esercizio dell'autorità politica, infatti, « sia nella comunità come tale, sia negli organismi che rappresentano lo stato, deve sempre essere praticato entro i limiti dell'ordine morale, per procurare il bene comune — concepito però dinamicamente — secondo un ordinamento giuridico legittimamente definito o da definire. Allora i cittadini sono obbligati in coscienza ad obbedire ».<sup>802</sup>

**395** *Il soggetto dell'autorità politica è il popolo, considerato nella sua totalità quale detentore della sovranità.* Il popolo, in varie forme, trasferisce l'esercizio della sua sovranità a coloro che liberamente elegge suoi rappresentanti, ma conserva la facoltà di farla valere nel controllo dell'operato dei governanti e anche nella loro sostituzione, qualora essi non adempiano in maniera soddisfacente alle loro funzioni. Sebbene questo sia un diritto valido in ogni Stato e in qualsiasi regime politico, il sistema della democrazia, grazie alle sue procedure di controllo, ne permette e ne garantisce la migliore attuazione.<sup>803</sup> Il solo consenso popolare non è tuttavia sufficiente a far ritenere giuste le modalità di esercizio dell'autorità politica.

## **b) L'autorità come forza morale**

**396** *L'autorità deve lasciarsi guidare dalla legge morale: tutta la sua dignità deriva dallo svolgersi nell'ambito dell'ordine morale,*<sup>804</sup> « il quale si fonda in Dio, che ne è il primo principio e l'ultimo fine ».<sup>805</sup> In ragione del necessario riferimento a quest'ordine, che la precede e la fonda, delle sue finalità e dei destinatari, l'autorità non può essere intesa come una forza determinata da criteri di carattere puramente sociologico e storico: « In alcune... concezioni, purtroppo, non si riconosce l'esistenza dell'ordine morale: ordine trascendente, universale, assoluto, uguale e valevole per tutti. Viene meno così la possibilità di incontrarsi e di intendersi pienamente e sicuramente nella luce di una stessa legge di giustizia ammessa e seguita da tutti ».<sup>806</sup> Questo ordine « non si regge che in Dio: scisso da Dio si disintegra ».<sup>807</sup> Proprio da questo ordine l'autorità trae la virtù di obbligare<sup>808</sup> e la propria legittimità morale;<sup>809</sup> non dall'arbitrio o dalla volontà di potenza,<sup>810</sup> ed è tenuta a tradurre tale ordine nelle azioni concrete per raggiungere il bene comune.<sup>811</sup>

**397** *L'autorità deve riconoscere, rispettare e promuovere i valori umani e morali essenziali.* Essi sono innati, « scaturiscono dalla verità stessa dell'essere umano ed esprimono e tutelano la dignità della persona: valori, pertanto, che nessun individuo, nessuna maggioranza e nessuno Stato potranno mai creare, modificare o distruggere ».<sup>812</sup> Essi non trovano fondamento in provvisorie e mutevoli « maggioranze » di opinione, ma devono essere semplicemente riconosciuti, rispettati e promossi come elementi di una legge morale obiettiva, legge naturale iscritta nel cuore dell'uomo (cfr. *Rm* 2,15), e punto di riferimento normativo della stessa legge civile.<sup>813</sup> Quando, per un tragico oscuramento della coscienza collettiva, lo scetticismo giungesse a porre in dubbio persino i principi fondamentali della legge morale,<sup>814</sup> lo stesso ordinamento statale sarebbe scosso nelle sue fondamenta, riducendosi a un puro meccanismo di regolazione pragmatica dei diversi e contrapposti interessi.<sup>815</sup>

**398** *L'autorità deve emanare leggi giuste, cioè conformi alla dignità della persona umana e ai dettami della retta ragione:* « La legge umana in tanto è tale in quanto è conforme alla retta ragione e quindi deriva dalla legge eterna. Quando invece una legge è in contrasto con la ragione, la si denomina legge iniqua; in tal caso però cessa di essere legge e diviene piuttosto un atto di violenza ».<sup>816</sup> L'autorità che comanda secondo ragione pone il cittadino in rapporto non tanto di sudditanza rispetto a un altro uomo, quanto piuttosto di obbedienza all'ordine morale e, quindi, a Dio stesso che ne è la fonte ultima.<sup>817</sup> Chi rifiuta obbedienza all'autorità che agisce secondo l'ordine morale « si oppone all'ordine stabilito da Dio » (*Rm* 13,2).<sup>818</sup> Analogamente l'autorità pubblica, che ha il suo

fondamento nella natura umana e appartiene all'ordine prestabilito da Dio,<sup>819</sup> qualora non si adoperi per realizzare il bene comune, disattende il suo fine proprio e perciò stesso si delegittima.

### c) Il diritto all'obiezione di coscienza

**399** *Il cittadino non è obbligato in coscienza a seguire le prescrizioni delle autorità civili se sono contrarie alle esigenze dell'ordine morale, ai diritti fondamentali delle persone o agli insegnamenti del Vangelo.*<sup>820</sup> Le leggi ingiuste pongono gli uomini moralmente retti di fronte a drammatici problemi di coscienza: *quando sono chiamati a collaborare ad azioni moralmente cattive, hanno l'obbligo di rifiutarsi.*<sup>821</sup> Oltre ad essere un dovere morale, questo rifiuto è anche un diritto umano basilare che, proprio perché tale, la stessa legge civile deve riconoscere e proteggere: « Chi ricorre all'obiezione di coscienza deve essere salvaguardato non solo da sanzioni penali, ma anche da qualsiasi danno sul piano legale, disciplinare, economico e professionale ».<sup>822</sup>

*È un grave dovere di coscienza non prestare collaborazione, neppure formale, a quelle pratiche che, pur ammesse dalla legislazione civile, sono in contrasto con la Legge di Dio. Tale collaborazione, infatti, non può mai essere giustificata, né invocando il rispetto della libertà altrui, né facendo leva sul fatto che la legge civile la prevede e la richiede. Alla responsabilità morale degli atti compiuti nessuno può mai sottrarsi e su tale responsabilità ciascuno sarà giudicato da Dio stesso (cfr. Rm 2,6; 14,12).*

### d) Il diritto di resistere

**400** *Riconoscere che il diritto naturale fonda e limita il diritto positivo significa ammettere che è legittimo resistere all'autorità qualora questa violi gravemente e ripetutamente i principi del diritto naturale.* San Tommaso d'Aquino scrive che « si è tenuti a obbedire... per quanto lo esige l'ordine della giustizia ».<sup>823</sup> Il fondamento del diritto di resistenza è quindi il diritto di natura.

Diverse possono essere le manifestazioni concrete che la realizzazione di tale diritto può assumere. Diversi possono essere anche i *fini* perseguiti. La resistenza all'autorità mira a ribadire la validità di una diversa visione delle cose, sia quando si cerca di ottenere un mutamento parziale, modificando ad esempio alcune leggi, sia quando ci si batte per un radicale cambiamento della situazione.

**401** *La dottrina sociale indica i criteri per l'esercizio del diritto di resistenza: « La resistenza all'oppressione del potere politico non ricorrerà legittimamente alle armi, salvo quando sussistano tutte insieme le seguenti condizioni: 1. in caso di violazioni certe, gravi e prolungate dei diritti fondamentali; 2. dopo che si siano tentate tutte le altre vie; 3. senza che si provochino disordini peggiori; 4. qualora vi sia una fondata speranza di successo; 5. se è impossibile intravedere ragionevolmente soluzioni migliori ».*<sup>824</sup> La lotta armata è contemplata quale estremo rimedio per porre fine a una « tirannia evidente e prolungata che attentasse gravemente ai diritti fondamentali della persona e nuocesse in modo pericoloso al bene comune di un paese ».<sup>825</sup> La gravità dei pericoli che il ricorso alla violenza oggi comporta fa ritenere comunque preferibile la strada della *resistenza passiva*, « più conforme ai principi morali e non meno promettente di successo ».<sup>826</sup>

### e) Infliggere le pene

**402** *Per tutelare il bene comune, la legittima autorità pubblica ha il diritto e il dovere di comminare pene proporzionate alla gravità dei delitti.*<sup>827</sup> Lo Stato ha il duplice compito di *reprimere* i comportamenti lesivi dei diritti dell'uomo e delle regole fondamentali di una civile convivenza, nonché di *rimediare*, tramite il sistema delle pene, al disordine causato dall'azione delittuosa. Nello *Stato di diritto*, il potere di infliggere le pene è correttamente affidato alla

Magistratura: « Le Costituzioni degli Stati moderni, definendo i rapporti che devono esistere tra il potere legislativo, l'esecutivo e il giudiziario, garantiscono a quest'ultimo la necessaria indipendenza nell'ambito della legge ».<sup>828</sup>

**403** *La pena non serve unicamente allo scopo di difendere l'ordine pubblico e di garantire la sicurezza delle persone: essa diventa, altresì, uno strumento per la correzione del colpevole, una correzione che assume anche il valore morale di espiazione quando il colpevole accetta volontariamente la sua pena.*<sup>829</sup> La finalità cui tendere è duplice: da un lato favorire il reinserimento delle persone condannate; da un altro lato promuovere una giustizia riconciliatrice, capace di restaurare le relazioni di armonica convivenza spezzate dall'atto criminoso.

*A questo riguardo, è importante l'attività che i cappellani delle carceri sono chiamati a svolgere, non solo sotto il profilo specificamente religioso, ma anche in difesa della dignità delle persone detenute. Purtroppo, le condizioni in cui esse scontano la loro pena non favoriscono sempre il rispetto della loro dignità; spesso le prigionie diventano addirittura teatro di nuovi crimini. L'ambiente degli istituti di pena offre, tuttavia, un terreno privilegiato sul quale testimoniare, ancora una volta, la sollecitudine cristiana in campo sociale: « ero... carcerato e siete venuti a trovarmi » (Mt 25,35-36).*

**404** *L'attività degli uffici preposti all'accertamento della responsabilità penale, che è sempre di carattere personale, deve tendere alla rigorosa ricerca della verità e va condotta nel pieno rispetto della dignità e dei diritti della persona umana: si tratta di assicurare i diritti del colpevole come quelli dell'innocente. Si deve sempre avere presente il principio giuridico generale per cui non si può comminare una pena se prima non si è provato il delitto.*

*Nell'espletamento delle indagini va scrupolosamente osservata la regola che interdice la pratica della tortura, anche nel caso dei reati più gravi: « Il discepolo di Cristo respinge ogni ricorso a simili mezzi, che nulla potrebbe giustificare e in cui la dignità dell'uomo viene avvilita tanto in colui che viene colpito quanto nel suo carnefice ».*<sup>830</sup> Gli strumenti giuridici internazionali relativi ai diritti dell'uomo indicano giustamente il divieto della tortura come un principio al quale non si può derogare in alcuna circostanza.

Va altresì escluso « il ricorso ad una detenzione motivata soltanto dal tentativo di ottenere notizie significative per il processo ».<sup>831</sup> Inoltre, va assicurata « la piena celerità dei processi: una loro eccessiva lunghezza diventa intollerabile per i cittadini e finisce per tradursi in una vera e propria ingiustizia ».<sup>832</sup>

*I magistrati sono tenuti a un doveroso riserbo nello svolgimento delle loro inchieste per non violare il diritto degli indagati alla riservatezza e per non indebolire il principio della presunzione d'innocenza. Poiché anche un giudice può sbagliarsi, è opportuno che la legislazione disponga un equo indennizzo per la vittima di un errore giudiziario.*

**405** *La Chiesa vede come un segno di speranza « la sempre più diffusa avversione dell'opinione pubblica alla pena di morte anche solo come strumento di “legittima difesa” sociale, in considerazione delle possibilità di cui dispone una moderna società di reprimere efficacemente il crimine in modi che, mentre rendono inoffensivo colui che l'ha commesso, non gli tolgono definitivamente la possibilità di redimersi ».*<sup>833</sup> Seppure l'insegnamento tradizionale della Chiesa non escluda — supposto il pieno accertamento dell'identità e della responsabilità del colpevole — la pena di morte « quando questa fosse l'unica via praticabile per difendere efficacemente dall'aggressore ingiusto la vita di esseri umani »,<sup>834</sup> i metodi non cruenti di repressione e di punizione sono preferibili in quanto « meglio rispondenti alle condizioni concrete del bene comune



e più conformi alla dignità della persona umana ». <sup>835</sup> Il crescente numero di Paesi che adottano provvedimenti per abolire la pena di morte o per sospenderne l'applicazione è anche una prova del fatto che i casi in cui è assolutamente necessario sopprimere il reo « sono ormai molto rari, se non addirittura praticamente inesistenti ». <sup>836</sup> La crescente avversione dell'opinione pubblica alla pena di morte e i vari provvedimenti in vista della sua abolizione, ovvero della sospensione della sua applicazione, costituiscono visibili manifestazioni di una maggiore sensibilità morale.

#### IV. IL SISTEMA DELLA DEMOCRAZIA

**406** *Un giudizio esplicito e articolato sulla democrazia è contenuto nell'enciclica « Centesimus annus »: « La Chiesa apprezza il sistema della democrazia, in quanto assicura la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e garantisce ai governati la possibilità sia di eleggere e controllare i propri governanti, sia di sostituirli in modo pacifico, ove ciò risulti opportuno. Essa, pertanto, non può favorire la formazione di gruppi dirigenti ristretti, i quali per interessi particolari o per fini ideologici usurpano il potere dello Stato. Un'autentica democrazia è possibile soltanto in uno Stato di diritto e sulla base di una retta concezione della persona umana. Essa esige che si verifichino le condizioni necessarie per la promozione sia delle singole persone mediante l'educazione e la formazione ai veri ideali, sia della “soggettività” della società mediante la creazione di strutture di partecipazione e di corresponsabilità ».* <sup>837</sup>

##### a) I valori e la democrazia

**407** *Un'autentica democrazia non è solo il risultato di un rispetto formale di regole, ma è il frutto della convinta accettazione dei valori che ispirano le procedure democratiche: la dignità di ogni persona umana, il rispetto dei diritti dell'uomo, l'assunzione del « bene comune » come fine e criterio regolativo della vita politica. Se non vi è un consenso generale su tali valori, si smarrisce il significato della democrazia e si compromette la sua stabilità.*

*La dottrina sociale individua uno dei rischi maggiori per le attuali democrazie nel relativismo etico, che induce a ritenere inesistente un criterio oggettivo e universale per stabilire il fondamento e la corretta gerarchia dei valori: « Oggi si tende ad affermare che l'agnosticismo e il relativismo scettico sono la filosofia e l'atteggiamento fondamentale rispondenti alle forme politiche democratiche, e che quanti sono convinti di conoscere la verità e aderiscono con fermezza ad essa non sono affidabili dal punto di vista democratico, perché non accettano che la verità sia determinata dalla maggioranza o sia variabile a seconda dei diversi equilibri politici. A questo proposito, bisogna osservare che, se non esiste nessuna verità ultima la quale guida ed orienta l'azione politica, allora le idee e le convinzioni possono esser facilmente strumentalizzate per fini di potere. Una democrazia senza valori si converte facilmente in un totalitarismo aperto oppure subdolo, come dimostra la storia ». <sup>838</sup> La democrazia è fundamentalmente « un “ordinamento” e, come tale, uno strumento e non un fine. Il suo carattere “morale” non è automatico, ma dipende dalla conformità alla legge morale a cui, come ogni altro comportamento umano, deve sottostare: dipende cioè dalla moralità dei fini che persegue e dei mezzi di cui si serve ». <sup>839</sup>*

##### b) Istituzioni e democrazia

**408** *Il Magistero riconosce la validità del principio relativo alla divisione dei poteri in uno Stato: « È preferibile che ogni potere sia bilanciato da altri poteri e da altre sfere di competenza, che lo mantengano nel suo giusto limite. È, questo, il principio dello “Stato di diritto”, nel quale è sovrana la legge, e non la volontà arbitraria degli uomini ». <sup>840</sup>*

*Nel sistema democratico, l'autorità politica è responsabile di fronte al popolo. Gli organismi rappresentativi devono essere sottoposti ad un effettivo controllo da parte del corpo sociale. Questo controllo è possibile innanzi tutto tramite libere elezioni, che permettono la scelta nonché la sostituzione dei rappresentanti. L'obbligo, da parte degli eletti, di *rendere conto* del loro operato, garantito dal rispetto delle scadenze elettorali, è elemento costitutivo della rappresentanza democratica.*

**409** *Nel loro campo specifico (elaborazione delle leggi, attività di governo e controllo su di essa), gli eletti devono impegnarsi nella ricerca e nell'attuazione di ciò che può giovare al buon andamento della convivenza civile nel suo complesso.*<sup>841</sup> L'obbligo dei governanti di rispondere ai governati non implica affatto che i rappresentanti siano semplici agenti passivi degli elettori. Il controllo esercitato dai cittadini, infatti, non esclude la necessaria libertà di cui gli eletti devono godere nello svolgimento del loro mandato in relazione agli obiettivi da perseguire: questi non dipendono esclusivamente da interessi di parte, ma in misura molto maggiore dalla funzione di sintesi e di mediazione in vista del bene comune, che costituisce una delle finalità essenziali e irrinunciabili dell'autorità politica.

### **c) Le componenti morali della rappresentanza politica**

**410** *Coloro che hanno responsabilità politiche non devono dimenticare o sottovalutare la dimensione morale della rappresentanza, che consiste nell'impegno di condividere le sorti del popolo e nel cercare la soluzione dei problemi sociali. In questa prospettiva, autorità responsabile significa anche autorità esercitata mediante il ricorso alle virtù che favoriscono la *pratica del potere con spirito di servizio**<sup>842</sup> (pazienza, modestia, moderazione, carità, sforzo di condivisione); un'autorità esercitata da persone in grado di assumere autenticamente come finalità del proprio operare il bene comune e non il prestigio o l'acquisizione di vantaggi personali.

**411** *Tra le deformazioni del sistema democratico, la corruzione politica è una delle più gravi,*<sup>843</sup> *perché tradisce al tempo stesso i principi della morale e le norme della giustizia sociale; compromette il corretto funzionamento dello Stato, influenzando negativamente sul rapporto tra governanti e governati; introduce una crescente sfiducia nei confronti delle istituzioni pubbliche, causando una progressiva disaffezione dei cittadini nei confronti della politica e dei suoi rappresentanti, con il conseguente indebolimento delle istituzioni. La corruzione distorce alla radice il ruolo delle istituzioni rappresentative, perché le usa come terreno di scambio politico tra richieste clientelari e prestazioni dei governanti. In tal modo, le scelte politiche favoriscono gli obiettivi ristretti di quanti possiedono i mezzi per influenzarle e impediscono la realizzazione del bene comune di tutti i cittadini.*

**412** *La pubblica amministrazione, a qualsiasi livello — nazionale, regionale, comunale —, quale strumento dello Stato, ha come finalità quella di servire i cittadini: « Posto al servizio dei cittadini, lo Stato è il gestore del bene del popolo, che deve amministrare in vista del bene comune ».*<sup>844</sup> *Contrasta con questa prospettiva l'eccesso di burocratizzazione, che si verifica quando « le istituzioni, diventando complesse nell'organizzazione e pretendendo di gestire ogni spazio disponibile, finiscono per essere rovinate dal funzionalismo impersonale, dall'esagerata burocrazia, dagli ingiusti interessi privati, dal disimpegno facile e generalizzato ».*<sup>845</sup> *Il ruolo di chi lavora nella pubblica amministrazione non va concepito come qualcosa di impersonale e di burocratico, bensì come un aiuto premuroso per i cittadini, esercitato con spirito di servizio.*

### **d) Strumenti di partecipazione politica**

**413** *I partiti politici hanno il compito di favorire una partecipazione diffusa e l'accesso di tutti a pubbliche responsabilità. I partiti sono chiamati ad interpretare le aspirazioni della società civile orientandole al bene comune,<sup>846</sup> offrendo ai cittadini la possibilità effettiva di concorrere alla formazione delle scelte politiche. I partiti devono essere democratici al loro interno, capaci di sintesi politica e di progettualità.*

*Strumento di partecipazione politica è anche il referendum, in cui si realizza una forma diretta di accesso alle scelte politiche. L'istituto della rappresentanza non esclude, infatti, che i cittadini possano essere interpellati direttamente per le scelte di maggiore rilievo della vita sociale.*

#### **e) Informazione e democrazia**

**414** *L'informazione è tra i principali strumenti di partecipazione democratica. Non è pensabile alcuna partecipazione senza la conoscenza dei problemi della comunità politica, dei dati di fatto e delle varie proposte di soluzione. Occorre assicurare un reale pluralismo in questo delicato ambito della vita sociale, garantendo una molteplicità di forme e strumenti nel campo dell'informazione e della comunicazione e agevolando condizioni di uguaglianza nel possesso e nell'uso di tali strumenti mediante leggi appropriate. Tra gli ostacoli che si frappongono alla piena realizzazione del diritto all'obiettività nell'informazione,<sup>847</sup> merita attenzione particolare il fenomeno delle concentrazioni editoriali e televisive, con pericolosi effetti per l'intero sistema democratico quando a tale fenomeno corrispondono legami sempre più stretti tra l'attività governativa, i poteri finanziari e l'informazione.*

**415** *I mezzi di comunicazione sociale si devono utilizzare per edificare e sostenere la comunità umana, nei vari settori, economico, politico, culturale, educativo, religioso:<sup>848</sup> « L'informazione attraverso i mass-media è al servizio del bene comune. La società ha diritto ad un'informazione fondata sulla verità, la libertà, la giustizia e la solidarietà ».<sup>849</sup>*

La questione essenziale relativa all'attuale sistema informativo è se esso contribuisca a rendere la persona umana veramente migliore, cioè più matura spiritualmente, più cosciente della dignità della sua umanità, più responsabile, più aperta agli altri, in particolare verso i più bisognosi e i più deboli. Un altro aspetto di grande importanza è la necessità che le nuove tecnologie rispettino le legittime differenze culturali.

**416** *Nel mondo dei mezzi di comunicazione sociale le difficoltà intrinseche della comunicazione spesso vengono ingigantite dall'ideologia, dal desiderio di profitto e di controllo politico, da rivalità e conflitti fra gruppi, e da altri mali sociali. I valori e i principi morali valgono anche per il settore delle comunicazioni sociali: « La dimensione etica tocca non solo il contenuto della comunicazione (il messaggio) e il processo di comunicazione (come viene fatta la comunicazione), ma anche questioni fondamentali strutturali e sistemiche, che spesso coinvolgono temi relativi alle politiche di distribuzione delle tecnologie e dei prodotti sofisticati (chi sarà ricco e chi povero di informazioni?) ».<sup>850</sup>*

*In tutte e tre le aree — del messaggio, del processo, delle questioni strutturali — è sempre valido un principio morale fondamentale: la persona e la comunità umana sono il fine e la misura dell'uso dei mezzi di comunicazione sociale. Un secondo principio è complementare al primo: il bene delle persone non si può realizzare indipendentemente dal bene comune delle comunità alle quali le persone appartengono.<sup>851</sup> È necessaria una partecipazione al processo decisionale riguardante la politica delle comunicazioni. Tale partecipazione, di forma pubblica, deve essere autenticamente rappresentativa e non volta a favorire gruppi particolari, quando i mezzi di comunicazione sociale perseguono scopi di lucro.<sup>852</sup>*

## V. LA COMUNITÀ POLITICA A SERVIZIO DELLA SOCIETÀ CIVILE

### a) Il valore della società civile

**417** *La comunità politica è costituita per essere al servizio della società civile, dalla quale deriva.* Alla distinzione tra comunità politica e società civile la Chiesa ha contribuito soprattutto con la sua visione dell'uomo, inteso come essere autonomo, relazionale, aperto alla Trascendenza, contrastata sia dalle ideologie politiche di stampo individualistico, sia da quelle totalitarie tendenti ad assorbire la società civile nella sfera dello Stato. L'impegno della Chiesa in favore del pluralismo sociale mira a conseguire una più adeguata realizzazione del bene comune e della stessa democrazia, secondo i principi della solidarietà, della sussidiarietà e della giustizia.

*La società civile è un insieme di relazioni e di risorse, culturali e associative, relativamente autonome dall'ambito sia politico sia economico: « Il fine della società civile è universale, perché è quello che riguarda il bene comune, a cui tutti e singoli i cittadini hanno diritto nella debita proporzione ».*<sup>853</sup> Essa è caratterizzata da una propria capacità di progetto, orientata a favorire una convivenza sociale più libera e più giusta, in cui vari gruppi di cittadini si associano, mobilitandosi per elaborare ed esprimere i propri orientamenti, per far fronte ai loro bisogni fondamentali, per difendere legittimi interessi.

### b) Il primato della società civile

**418** *La comunità politica e la società civile, seppure reciprocamente collegate e interdipendenti, non sono uguali nella gerarchia dei fini.* La comunità politica è essenzialmente al servizio della società civile e, in ultima analisi, delle persone e dei gruppi che la compongono.<sup>854</sup> La società civile, dunque, non può essere considerata un'appendice o una variabile della comunità politica: anzi, essa ha la preminenza, perché nella stessa società civile trova giustificazione l'esistenza della comunità politica.

*Lo Stato deve fornire una cornice giuridica adeguata al libero esercizio delle attività dei soggetti sociali ed essere pronto ad intervenire, quando sia necessario e rispettando il principio di sussidiarietà,* per orientare verso il bene comune la dialettica tra le libere associazioni attive nella vita democratica. La società civile è composita e frastagliata, non priva di ambiguità e di contraddizioni: è anche luogo di scontro tra interessi diversi, con il rischio che il più forte prevalga sul più indifeso.

### c) L'applicazione del principio di sussidiarietà

**419** *La comunità politica è tenuta a regolare i propri rapporti nei confronti della società civile secondo il principio di sussidiarietà:*<sup>855</sup> è essenziale che la crescita della vita democratica prenda avvio nel tessuto sociale. Le attività della società civile — soprattutto *volontariato* e *cooperazione* nell'ambito del *privato-sociale*, sinteticamente definito « *terzo settore* » per distinguerlo dagli ambiti dello Stato e del mercato — costituiscono le modalità più adeguate per sviluppare la dimensione sociale della persona, che in tali attività può trovare spazio per esprimersi compiutamente. La progressiva espansione delle iniziative sociali al di fuori della sfera statale crea nuovi spazi per la presenza attiva e per l'azione diretta dei cittadini, integrando le funzioni svolte dallo Stato. Tale importante fenomeno si è spesso attuato per vie e con strumenti largamente informali, dando vita a modalità nuove e positive di esercizio dei diritti della persona che arricchiscono qualitativamente la vita democratica.

**420** *La cooperazione, anche nelle sue forme meno strutturate, si delinea come una delle risposte più forti alla logica del conflitto e della concorrenza senza limiti, che oggi appare prevalente. I rapporti che si instaurano in un clima cooperativo e solidale superano le divisioni ideologiche, spingendo alla ricerca di ciò che unisce al di là di quanto divide.*

*Molte esperienze del volontariato costituiscono un ulteriore esempio di grande valore, che spinge a considerare la società civile come luogo ove è sempre possibile la ricomposizione di un'etica pubblica centrata sulla solidarietà, sulla collaborazione concreta, sul dialogo fraterno. Alle potenzialità che così si manifestano tutti sono chiamati a guardare con fiducia e a prestare la propria opera personale per il bene della comunità in generale e, in particolare, per quello dei più deboli e dei più bisognosi. È anche così che si afferma il principio della « soggettività della società ».*<sup>856</sup>

## **VI. LO STATO E LE COMUNITÀ RELIGIOSE**

### **A) LA LIBERTÀ RELIGIOSA, UN DIRITTO UMANO FONDAMENTALE**

**421** *Il Concilio Vaticano II ha impegnato la Chiesa Cattolica nella promozione della libertà religiosa. La Dichiarazione « Dignitatis humanae » precisa nel sottotitolo che intende proclamare « il diritto della persona e delle comunità alla libertà sociale e civile in campo religioso ». Affinché tale libertà voluta da Dio e iscritta nella natura umana possa esercitarsi, non deve essere ostacolata, dato che « la verità non si impone altrimenti che in forza della verità stessa ».*<sup>857</sup> *La dignità della persona e la natura stessa della ricerca di Dio esigono per tutti gli uomini l'immunità da ogni coercizione nel campo religioso.*<sup>858</sup> *La società e lo Stato non devono costringere una persona ad agire contro la sua coscienza, né impedirle di operare in conformità ad essa.*<sup>859</sup> *La libertà religiosa non è licenza morale di aderire all'errore, né un implicito diritto all'errore.*<sup>860</sup>

**422** *La libertà di coscienza e di religione « riguarda l'uomo individualmente e socialmente »:*<sup>861</sup> *il diritto alla libertà religiosa deve essere riconosciuto nell'ordinamento giuridico e sancito come diritto civile,*<sup>862</sup> *tuttavia non è di per sé un diritto illimitato. I giusti limiti all'esercizio della libertà religiosa devono essere determinati per ogni situazione sociale con la prudenza politica, secondo le esigenze del bene comune, e ratificati dall'autorità civile mediante norme giuridiche conformi all'ordine morale oggettivo: tali norme sono richieste « dall'efficace tutela dei diritti di tutti i cittadini e della loro pacifica coesistenza, da una sufficiente cura di quella onesta pace pubblica che è ordinata convivenza nella vera giustizia, e dalla doverosa custodia della pubblica moralità ».*<sup>863</sup>

**423** *A motivo dei suoi legami storici e culturali con una Nazione, una comunità religiosa può ricevere uno speciale riconoscimento da parte dello Stato: tale riconoscimento non deve in alcun modo generare una discriminazione d'ordine civile o sociale per altri gruppi religiosi.*<sup>864</sup> *La visione dei rapporti tra gli Stati e le organizzazioni religiose, promossa dal Concilio Vaticano II, corrisponde alle esigenze dello Stato di diritto e alle norme del diritto internazionale.*<sup>865</sup> *La Chiesa è ben consapevole che tale visione non è condivisa da tutti: il diritto alla libertà religiosa, purtroppo, « è violato da numerosi Stati, fino al punto che dare, o far dare, o ricevere la catechesi diventa un delitto passibile di sanzione ».*<sup>866</sup>

### **B) CHIESA CATTOLICA E COMUNITÀ POLITICA**

#### **a) Autonomia e indipendenza**

**424** *La Chiesa e la comunità politica, pur esprimendosi ambedue con strutture organizzative visibili, sono di natura diversa sia per la loro configurazione sia per le finalità che perseguono. Il Concilio Vaticano II ha riaffermato solennemente: « Nel proprio campo, la comunità politica e la*

Chiesa sono indipendenti e autonome l'una dall'altra ». <sup>867</sup> La Chiesa si organizza con forme atte a soddisfare le esigenze spirituali dei suoi fedeli, mentre le diverse comunità politiche generano rapporti e istituzioni al servizio di tutto ciò che rientra nel bene comune temporale. L'autonomia e l'indipendenza delle due realtà si mostrano chiaramente soprattutto nell'ordine dei fini.

Il dovere di rispettare la libertà religiosa impone alla comunità politica di garantire alla Chiesa lo spazio d'azione necessario. La Chiesa, d'altra parte, non ha un campo di competenza specifica per quanto riguarda la struttura della comunità politica: « La Chiesa rispetta la *legittima autonomia dell'ordine democratico* e non ha titolo per esprimere preferenze per l'una o l'altra soluzione istituzionale o costituzionale » <sup>868</sup> e non ha neppure il compito di entrare nel merito dei programmi politici, se non per le loro implicazioni religiose e morali.

## **b) Collaborazione**

**425** *L'autonomia reciproca della Chiesa e della comunità politica non comporta una separazione che escluda la loro collaborazione: entrambe, anche se a titolo diverso, sono al servizio della vocazione personale e sociale dei medesimi uomini. La Chiesa e la comunità politica, infatti, si esprimono in forme organizzative che non sono fini a se stesse, ma al servizio dell'uomo, per consentirgli il pieno esercizio dei suoi diritti, inerenti alla sua identità di cittadino e di cristiano, e un corretto adempimento dei corrispondenti doveri. La Chiesa e la comunità politica possono svolgere il loro servizio « a vantaggio di tutti in maniera tanto più efficace quanto meglio entrambe allacciano tra loro una sana collaborazione, considerando anche le circostanze di luogo e di tempo ».* <sup>869</sup>

**426** *La Chiesa ha diritto al riconoscimento giuridico della propria identità. Proprio perché la sua missione abbraccia tutta la realtà umana, la Chiesa, sentendosi « davvero e intimamente solidale con il genere umano e la sua storia », <sup>870</sup> rivendica la libertà di esprimere il suo giudizio morale su tale realtà ogniqualvolta ciò sia richiesto dalla difesa dei diritti fondamentali della persona o dalla salvezza delle anime.* <sup>871</sup>

La Chiesa pertanto chiede: libertà di espressione, di insegnamento, di evangelizzazione; libertà di manifestare il culto in pubblico; libertà di organizzarsi e avere propri regolamenti interni; libertà di scelta, di educazione, di nomina e di trasferimento dei propri ministri; libertà di costruire edifici religiosi; libertà di acquistare e di possedere beni adeguati alla propria attività; libertà di associazione per fini non solo religiosi, ma anche educativi, culturali, sanitari e caritativi. <sup>872</sup>

**427** *Al fine di prevenire o attutire possibili conflitti tra Chiesa e comunità politica, l'esperienza giuridica della Chiesa e dello Stato ha variamente delineato forme stabili di rapporti e strumenti idonei a garantire relazioni armoniche. Tale esperienza è un punto di riferimento essenziale per tutti i casi in cui lo Stato ha la pretesa di invadere il campo d'azione della Chiesa, ostacolandone la libera attività fino a perseguirla apertamente o, viceversa, nei casi in cui organizzazioni ecclesiali non agiscano correttamente nei confronti dello Stato.*

## Riferimenti

<sup>773</sup> *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 1884.

<sup>774</sup> Cfr. Giovanni XXIII, Lett. enc. *Pacem in terris*: AAS 55 (1963) 266-267. 281- 291. 301-302; Giovanni Paolo II, Lett. enc. *Sollicitudo rei socialis*, 39: AAS 80 (1988) 566-568.

<sup>775</sup> Cfr. Concilio Vaticano II, Cost. past. *Gaudium et spes*, 25: AAS 58 (1966) 1045-1046; *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 1881; Congregazione per la Dottrina della Fede, *Nota Dottrinale circa alcune questioni riguardanti l'impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica* (24 novembre 2002), 3, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2002, p. 8.

<sup>776</sup> Concilio Vaticano II, Cost. past. *Gaudium et spes*, 25: AAS 58 (1966) 1045.

<sup>777</sup> Giovanni XXIII, Lett. enc. *Pacem in terris*: AAS 55 (1963) 258.

<sup>778</sup> Giovanni XXIII, Lett. enc. *Mater et magistra*: AAS 53 (1961) 450.

<sup>779</sup> Cfr. Concilio Vaticano II, Cost. past. *Gaudium et spes*, 74: AAS 58 (1966) 1095-1097.

<sup>780</sup> Pio XII, *Radiomessaggio natalizio* (24 dicembre 1944): AAS 37 (1945) 13.

<sup>781</sup> Pio XII, *Radiomessaggio natalizio* (24 dicembre 1944): AAS 37 (1945) 13.

<sup>782</sup> Pio XII, *Radiomessaggio natalizio* (24 dicembre 1944): AAS 37 (1945) 13.

<sup>783</sup> Giovanni XXIII, Lett. enc. *Pacem in terris*: AAS 55 (1963) 266.

<sup>784</sup> Cfr. Giovanni XXIII, Lett. enc. *Pacem in terris*: AAS 55 (1963) 283.

<sup>785</sup> Giovanni Paolo II, *Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1989*, 5: AAS 81 (1989) 98.

<sup>786</sup> Giovanni Paolo II, *Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1989*, 11: AAS 81 (1989) 101.

<sup>787</sup> Giovanni XXIII, Lett. enc. *Pacem in terris*: AAS 55 (1963) 273; cfr. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 2237; Giovanni Paolo II, *Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2000*, 6: AAS 92 (2000) 362; Id., *Discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per la celebrazione del 50° di fondazione* (5 ottobre 1995), 3: *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, XVIII, 2 (1995) 732-733.

<sup>788</sup> Giovanni XXIII, Lett. enc. *Pacem in terris*: AAS 55 (1963) 274.

<sup>789</sup> Giovanni XXIII, Lett. enc. *Pacem in terris*: AAS 55 (1963) 275.

<sup>790</sup> Cfr. San Tommaso d'Aquino, *Sententiae Octavi Libri Ethicorum*, lect. 1: Ed. Leon. 47, 443: « Est enim naturalis amicitia inter eos qui sunt unius gentis ad invicem, in quantum communicant in moribus et convictu. Quartam rationem ponit ibi: *Videtur autem et civitates continere amicitia*. Et dicit quod per amicitiam videntur conservari civitates. Unde legislatores magis student ad amicitiam conservandam inter cives quam etiam ad iustitiam, quam quandoque intermittunt, puta in poenis inferendis, ne dissensio oriatur. Et hoc patet per hoc quod concordia assimilatur amicitiae, quam quidem, scilicet concordiam, legislatores maxime appetunt, contentionem autem civium maxime expellunt, quasi inimicam salutis civitatis. Et quia tota moralis philosophia videtur ordinari ad bonum civile, ut in principio dictum est, pertinet ad moralem considerare de amicitia ».

<sup>791</sup> Cfr. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 2212-2213.

<sup>792</sup> Cfr. San Tommaso d'Aquino, *De regno. Ad regem Cypri*, I, 10: Ed. Leon. 42, 461: « Omnis autem amicitia super aliqua communione firmatur: eos enim qui conueniunt uel per nature originem uel per morum similitudinem uel per cuiuscumque communionem, uidemus amicitia coniungi... Non enim conseruatur amore, cum parua uel nulla sit amicitia subiecte multitudinis ad tyrannum, ut prehabitis patet ».

<sup>793</sup> « Libertà, uguaglianza, fraternità » è stato il motto della Rivoluzione francese. « In fondo sono idee cristiane » ha affermato Giovanni Paolo II, nel corso del suo primo viaggio in Francia: *Omelia a Le Bourget* (1° giugno 1980), 5: AAS 72 (1980) 720.

<sup>794</sup> Cfr. San Tommaso D'aquino, *Summa theologiae*, I-II, q. 99: Ed. Leon. 7, 199- 205; Id., II-II, q. 23, a. 3, ad 1um: Ed Leon. 8, 168.

<sup>795</sup> Paolo VI, *Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1977*: AAS 68 (1976) 709.

<sup>796</sup> Cfr. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 2212.

<sup>797</sup> Giovanni XXIII, Lett. enc. *Pacem in terris*: AAS 55 (1963) 259.

<sup>798</sup> Concilio Vaticano II, Cost. past. *Gaudium et spes*, 73: AAS 58 (1966) 1095.

- <sup>799</sup> Giovanni XXIII, Lett. enc. *Pacem in terris*: AAS 55 (1963) 269. Cfr. Leone XIII, Lett. enc. *Immortale Dei: Acta Leonis XIII*, 5 (1885) 120.
- <sup>800</sup> Cfr. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 1898; San Tommaso d'Aquino, *De regno. Ad regem Cypri*, I,1: Ed. Leon. 42, 450: « Si igitur naturale est homini quod in societate multorum uiuat, necesse est in omnibus esse aliquid per quod multitudo regatur. Multis enim existentibus hominibus et unoquoque id quod est sibi congruum prouidente, multitudo in diuersa dispergetur nisi etiam esset aliquid de eo quod ad bonum multitudinis pertinet curam habens, sicut et corpus hominis et cuiuslibet animalis deflueret nisi esset aliqua uis regitiua communis in corpore, quae ad bonum commune omnium membrorum intenderet. Quod considerans Salomon dixit: “Ubi non est gubernator, dissipabitur populus” ».
- <sup>801</sup> Cfr. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 1897; Giovanni XXIII, Lett. enc. *Pacem in terris*: AAS 55 (1963) 279.
- <sup>802</sup> Concilio Vaticano II, Cost. past. *Gaudium et spes*, 74: AAS 58 (1966) 1096.
- <sup>803</sup> Cfr. Giovanni Paolo II, Lett. enc. *Centesimus annus*, 46: AAS 83 (1991) 850- 851; Giovanni XXIII, Lett. enc. *Pacem in terris*: AAS 55 (1963) 271.
- <sup>804</sup> Cfr. Concilio Vaticano II, Cost. past. *Gaudium et spes*, 74: AAS 58 (1966) 1095-1097.
- <sup>805</sup> Giovanni XXIII, Lett. enc. *Pacem in terris*: AAS 55 (1963) 270; cfr. Pio XII, *Radiomessaggio natalizio* (24 dicembre 1944): AAS 37 (1945) 15; *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 2235.
- <sup>806</sup> Giovanni XXIII, Lett. enc. *Mater et magistra*: AAS 53 (1961) 449-450.
- <sup>807</sup> Giovanni XXIII, Lett. enc. *Mater et magistra*: AAS 53 (1961) 450.
- <sup>808</sup> Cfr. Giovanni XXIII, Lett. enc. *Pacem in terris*: AAS 55 (1963) 269-270.
- <sup>809</sup> Cfr. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 1902.
- <sup>810</sup> Cfr. Giovanni XXIII, Lett. enc. *Pacem in terris*: AAS 55 (1963) 258-259.
- <sup>811</sup> Cfr. Pio XII, Lett. enc. *Summi Pontificatus*: AAS 31 (1939) 432-433.
- <sup>812</sup> Giovanni Paolo II, Lett. enc. *Evangelium vitae*, 71: AAS 87 (1995) 483.
- <sup>813</sup> Cfr. Giovanni Paolo II, Lett. enc. *Evangelium vitae*, 70: AAS 87 (1995) 481- 483; Giovanni XXIII, Lett. enc. *Pacem in terris*: AAS 55 (1963) 258-259. 279-280.
- <sup>814</sup> Cfr. Pio XII, Lett. enc. *Summi Pontificatus*: AAS 31 (1939) 423.
- <sup>815</sup> Cfr. Giovanni Paolo II, Lett. enc. *Evangelium vitae*, 70: AAS 87 (1995) 481- 483; Id., Lett. enc. *Veritatis splendor*, 97 e 99: AAS 85 (1993) 1209-1211; Congregazione per la Dottrina della Fede, *Nota Dottrinale circa alcune questioni riguardanti l'impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica* (24 novembre 2002), 5-6, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2002, pp. 11-14.
- <sup>816</sup> San Tommaso D'aquino, *Summa theologiae*, I-II, q. 93, a. 3, ad 2um: Ed Leon. 7, 164: « Lex humana intantum habet rationem legis, inquantum est secundum rationem rectam: et secundum hoc manifestum est quod a lege aeterna derivatur. Inquantum vero a ratione recedit, sic dicitur lex iniqua: et sic non habet rationem legis, sed magis violentiae cuiusdam ».
- <sup>817</sup> Cfr. Giovanni XXIII, Lett. enc. *Pacem in terris*: AAS 55 (1963) 270.
- <sup>818</sup> Cfr. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 1899-1900.
- <sup>819</sup> Cfr. Concilio Vaticano II, Cost. past. *Gaudium et spes*, 74: AAS 58 (1966) 1095-1097; *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 1901.
- <sup>820</sup> Cfr. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 2242.
- <sup>821</sup> Cfr. Giovanni Paolo II, Lett. enc. *Evangelium vitae*, 73: AAS 87 (1995) 486-487.
- <sup>822</sup> Giovanni Paolo II, Lett. enc. *Evangelium vitae*, 74: AAS 87 (1995) 488.
- <sup>823</sup> San Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae*, II-II, q. 104, a. 6, ad 3um: Ed. Leon. 9, 392: « Principibus saecularibus intantum homo oboedire tenetur, inquantum ordo iustitiae requirit ».
- <sup>824</sup> *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 2243.
- <sup>825</sup> Paolo VI, Lett. enc. *Populorum progressio*, 31: AAS 59 (1967) 272.
- <sup>826</sup> Congregazione per la Dottrina della Fede, Istr. *Libertatis conscientia*, 79: AAS 79 (1987) 590.
- <sup>827</sup> Cfr. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 2266.



- <sup>828</sup> Giovanni Paolo II, *Discorso all'Associazione italiana dei Magistrati* (31 marzo 2000), 4: AAS 92 (2000) 633.
- <sup>829</sup> Cfr. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 2266.
- <sup>830</sup> Giovanni Paolo II, *Discorso al Comitato Internazionale della Croce Rossa*, Ginevra (15 giugno 1982), 5: *L'Osservatore Romano*, 17 giugno 1982, p. 2.
- <sup>831</sup> Giovanni Paolo II, *Discorso al Congresso dell'Associazione italiana dei Magistrati* (31 marzo 2000), 4: AAS 92 (2000) 633.
- <sup>832</sup> Giovanni Paolo II, *Discorso al Congresso dell'Associazione italiana dei Magistrati* (31 marzo 2000), 4: AAS 92 (2000) 633.
- <sup>833</sup> Giovanni Paolo II, Lett. enc. *Evangelium vitae*, 27: AAS 87 (1995) 432.
- <sup>834</sup> *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 2267.
- <sup>835</sup> *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 2267.
- <sup>836</sup> Giovanni Paolo II, Lett. enc. *Evangelium vitae*, 56: AAS 87 (1995) 464; cfr. anche Id., *Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2001*, 19: AAS 93 (2001) 244, dove il ricorso alla pena di morte è definito « tutt'altro che necessario ».
- <sup>837</sup> Giovanni Paolo II, Lett. enc. *Centesimus annus*, 46: AAS 83 (1991) 850.
- <sup>838</sup> Giovanni Paolo II, Lett. enc. *Centesimus annus*, 46: AAS 83 (1991) 850.
- <sup>839</sup> Giovanni Paolo II, Lett. enc. *Evangelium vitae*, 70: AAS 87 (1995) 482.
- <sup>840</sup> Giovanni Paolo II, Lett. enc. *Centesimus annus*, 44: AAS 83 (1991) 848.
- <sup>841</sup> Cfr. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 2236.
- <sup>842</sup> Cfr. Giovanni Paolo II, Esort. ap. *Christifideles laici*, 42: AAS 81 (1989) 472-476.
- <sup>843</sup> Cfr. Giovanni Paolo II, Lett. enc. *Sollicitudo rei socialis*, 44: AAS 80 (1988) 575-577; Id., Lett. enc. *Centesimus annus*, 48: AAS 83 (1991) 852-854; Id., *Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1999*, 6: AAS 91 (1999) 381-382.
- <sup>844</sup> Giovanni Paolo II, *Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1998*, 5: AAS 90 (1998) 152.
- <sup>845</sup> Giovanni Paolo II, Esort. ap. *Christifideles laici*, 41: AAS 81 (1989) 471-472.
- <sup>846</sup> Cfr. Concilio Vaticano II, Cost. past. *Gaudium et spes*, 75: AAS 58 (1966) 1097-1099.
- <sup>847</sup> Cfr. Giovanni XXIII, Lett. enc. *Pacem in terris*: AAS 55 (1963) 260.
- <sup>848</sup> Cfr. Concilio Vaticano II, Decr. *Inter mirifica*, 3: AAS 56 (1964) 146; Paolo VI, Esort. ap. *Evangelii nuntiandi*, 45: AAS 68 (1976) 35-36; Giovanni Paolo II, Lett. enc. *Redemptoris missio*, 37: AAS 83 (1991) 282-286; Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, *Communio et progressio*, 126-134: AAS 63 (1971) 638-640; Id., *Aetatis novae*, 11: AAS 84 (1992) 455-456; Id., *Etica nella pubblicità* (22 febbraio 1997), 4-8, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1997, pp. 10-15.
- <sup>849</sup> *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 2494; cfr. Concilio Vaticano II, Decr. *Inter mirifica*, 11: AAS 56 (1964) 148-149.
- <sup>850</sup> Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, *Etica nelle comunicazioni sociali* (4 giugno 2000), 20, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2000, p. 24.
- <sup>851</sup> Cfr. Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, *Etica nelle comunicazioni sociali* (4 giugno 2000), 22, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2000, pp. 26-27.
- <sup>852</sup> Cfr. Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, *Etica nelle comunicazioni sociali* (4 giugno 2000), 24, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2000, pp. 29-30.
- <sup>853</sup> Leone XIII, Lett. enc. *Rerum novarum: Acta Leonis XIII*, 11 (1892) 134.
- <sup>854</sup> Cfr. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 1910.
- <sup>855</sup> Cfr. Pio XI, Lett. enc. *Quadragesimo anno*: AAS 23 (1931) 203; *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 1883-1885.
- <sup>856</sup> Giovanni Paolo II, Lett. enc. *Centesimus annus*, 49: AAS 83 (1991) 855.
- <sup>857</sup> Concilio Vaticano II, Dich. *Dignitatis humanae*, 1: AAS 58 (1966) 929.
- <sup>858</sup> Cfr. Concilio Vaticano II, Dich. *Dignitatis humanae*, 2: AAS 58 (1966) 930-931; *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 2106.

- <sup>859</sup>Cfr. Concilio Vaticano II, Dich. *Dignitatis humanae*, 3: AAS 58 (1966) 931-932.
- <sup>860</sup>Cfr. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 2108.
- <sup>861</sup>*Catechismo della Chiesa Cattolica*, 2105.
- <sup>862</sup>Cfr. Concilio Vaticano II, Dich. *Dignitatis humanae*, 2: AAS 58 (1966) 930- 931; *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 2108.
- <sup>863</sup>Concilio Vaticano II, Dich. *Dignitatis humanae*, 7: AAS 58 (1966) 935; cfr. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 2109.
- <sup>864</sup>Cfr. Concilio Vaticano II, Dich. *Dignitatis humanae*, 6: AAS 58 (1966) 933-934; *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 2107.
- <sup>865</sup>Cfr. Giovanni Paolo II, *Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1999*, 5: AAS 91 (1999) 380-381.
- <sup>866</sup>Giovanni Paolo II, Esort. ap. *Catechesi tradendae*, 14: AAS 71 (1979) 1289.
- <sup>867</sup>Concilio Vaticano II, Cost. past. *Gaudium et spes*, 76: AAS 58 (1966) 1099; cfr. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 2245.
- <sup>868</sup>Giovanni Paolo II, Lett. enc. *Centesimus annus*, 47: AAS 83 (1991) 852.
- <sup>869</sup>Concilio Vaticano II, Cost. past. *Gaudium et spes*, 76: AAS 58 (1966) 1099.
- <sup>870</sup>Concilio Vaticano II, Cost. past. *Gaudium et spes*, 1: AAS 58 (1966) 1026.
- <sup>871</sup>Cfr. CIC, canone 747, § 2; *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 2246.
- <sup>872</sup>Cfr. Giovanni Paolo II, *Lettera ai Capi di Stato firmatari dell'Atto finale di Helsinki* (1° settembre 1980), 4: AAS 72 (1980) 1256-1258.